

LETTERA INFORMATIVA N.24/2022

Il *Codice della crisi* e gli adeguati assetti per le imprese



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.24/2022

Il *Codice della crisi* e gli adeguati assetti per le imprese

Con l'entrata in vigore – a partire dal **15 luglio 2022** - delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 14/2019 (**Codice della crisi**), le imprese devono istituire **assetti organizzativi, amministrativi e contabili** in linea con le prescrizioni del novellato art.2086 del Codice Civile ed adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa (anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa** e della **perdita della continuità aziendale**) e che consentano agli imprenditori di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale¹.

■ Soggetti interessati

I soggetti che devono adeguarsi alle nuove disposizioni normative sono:

- le **società di persone e di capitali**;
- gli **imprenditori individuali**.

In altre parole, tutte le imprese devono dotarsi di un assetto organizzativo che consenta di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale, almeno in un **orizzonte temporale di dodici mesi**.

¹ L'art.2, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. 14/2019 fornisce la seguente definizione di "crisi d'impresa": "Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi".

■ Caratteristiche

Il comma 3 dell'art.1 del citato D.Lgs. definisce le **caratteristiche** che deve presentare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, che deve essere in grado di:

- a) rilevare eventuali **squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la **sostenibilità dei debiti** e le **prospettive di continuità aziendale**, almeno per **i dodici mesi successivi**;
- c) ricavare le informazioni necessarie ad utilizzare la **lista di controllo** particolareggiata e ad effettuare il *test* pratico per la verifica della **ragionevole perseguibilità del risanamento** (di cui all'art.13, comma 2).

Con specifico riferimento alla lettera *b)* sopra riportata, pertanto, le imprese dovrebbero essere in grado di predisporre **flussi di cassa prospettici** o **budget di tesoreria**, da aggiornare periodicamente; tali documenti, difatti, rappresentano gli strumenti principali al servizio del monitoraggio della sostenibilità del debito e della rilevazione di taluni "**segnali**", quali:

- l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni** pari ad oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di **esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni** o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- l'esistenza di una o più esposizioni debitorie verso i seguenti enti:
 - **Inps**: ritardi di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: *i)* al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e ad € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; *ii)* ad € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati o parasubordinati;
 - **Inail**: in caso di debiti per premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni e non versati superiori ad € 5.000;

- **Agenzia delle Entrate:** in caso di debiti IVA scaduti e non versati, risultanti dalle comunicazioni LIPE, superiori ad € 5.000;
- **Agenzia delle Entrate-Riscossione:** in caso di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni e superiori ad € 100.000 per le imprese individuali, ad € 200.000 per le società di persone e ad € 500.000 per altre società.

Le imprese meno strutturate possono, eventualmente, ricorrere all'utilizzo di **indicatori semplificati**, quali la stima dell'**Ebitda prospettico** come indice della capacità dell'impresa di produrre risorse finanziarie al servizio degli impegni assunti, con riferimento all'arco temporale dei dodici mesi successivi.

Si segnala, infine, che l'istituto della **composizione assistita** della crisi è stato sostituito dalla procedura di **composizione negoziata della crisi**, introdotto dal D.L. n.118/2021, con conseguente:

- eliminazione del sistema di allerta basato sull'utilizzo di specifici indici/indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale, finanziario dell'impresa;
- soppressione dell'OCRI²

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 22 luglio 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

² L'OCRI era l'Organismo di gestione delle crisi di impresa istituito obbligatoriamente ed esclusivamente presso ogni Camera di commercio, così come previsto dal D. Lgs n. 14/2019 "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza".



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

